



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A7908 del 01/08/2011

Proposta n. 15931 del 27/07/2011

Oggetto:

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: "SCUDERIA CASTELFORTE S.R.L." - Santi Cosma e Damiano (LT) - Codice identificativo: LT0001S

Proponente:

Estensore	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile del procedimento	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: **“SCUDERIA CASTELFORTE S.R.L.”**. – Santi Cosma e Damiano (LT) – Codice identificativo: **LT0001S**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha delegato il Direttore Regionale Agricoltura ad adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l’attuazione della legge 15-1-1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

VISTA la domanda presentata in data 1 giugno 2011 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 243114/DA/10/21 del 3 giugno 2011 con la quale Marco D’Angelo, in qualità di Amministratore unico della ditta “Scuderia Castelforte S.r.l.” con sede legale in Comune di Napoli, Vico Santo Spirito di Palazzo, n. 41 e sede operativa in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), loc. Vattaglia, chiede il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni ubicato in Comune di Santi Cosma e Damiano /LT), loc. Vattaglia, codice identificativo univoco LT0001S;

VISTO la certificazione prot. n. ASL_LT13273/AOO11/2011 del 18 maggio 2011 con la quale l’A.U.S.L. di Latina – Dipartimento di Prevenzione – Area Sanità Pubblica Veterinaria- Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Comprensorio Formia-Gaeta, via Risorgimento snc – Santi Cosma e Damiano, “*attesta che i locali e gli ambienti ispezionati del complesso immobiliare di proprietà della Scuderia Castelforte S.r.l., situati in località Vattaglia del Comune di Santi Cosma e Damiano, sono in possesso delle misure di igiene e sanità previste dall’Allegato A della Direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE*”;

VISTO il Verbale del 26/07/2011 con il quale l'apposita Commissione, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio T0228/2011, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 243114/DA/10/21 del 3 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rinnovare, alla “SCUDERIA CASTELFORTE S.R.L.” l'autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni sito in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), loc. Tenuta Vattaglia – partita IVA 06007110635;.

2) di prendere atto che il Gruppo di raccolta:

- a) dispone di un laboratorio stabile sito in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), loc. Vattaglia;
- b) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso allevamento, appartenenti alla specie **equina**;
- c) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Viviana Caracciolo di Brienza, nata a Napoli il 16-11-1974, residente in Comune di Napoli, via Tasso, 480, partita IVA 04711621211, iscritta all'albo professionale della provincia di Napoli al numero NA976 ed iscritta nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali con codice univoco NA0976F;

3) di stabilire:

- a) di confermare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **LT0001S**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
 - ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare - Via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del *regolamento*.
 - tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:

- specie
- razza o tipo genetico
- matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:

- specie
- razza o tipo genetico
- numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);

- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio ed il trasporto;

- in caso di distruzione del materiale embrionale difforme, come specificate all'articolo 39, comma 1, del *regolamento*, tale operazione deve essere effettuata presso il Gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

La predetta distruzione deve avvenire previa comunicazione ai sopra citati soggetti incaricati di presiedere alla distruzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Roberto Ottaviani